

**TESTO UNICO TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE**

Art. 15 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

Azione giudiziaria

Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 146 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. Art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. Art. 28 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639. Art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorita' giudiziaria le controversie riguardanti le tasse sulle concessioni governative e le relative sopratasse, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo. Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

Versione in vigore dal 22 marzo 1961 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico tasse sulle concessioni governative
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121
Partizione	Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1961

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-tasse-sulle-concessioni-governative/testo-unico-delle-leggi-in-materia-di-tasse-sulle-concession-art-15/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it